

Milano, lì 12 ottobre 2015

Novità per sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti

Indice

1. Premessa
2. Rinuncia del socio al credito
3. Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti
 - 3.1. Parziale non imponibilità
 - 3.2. Individuazione del "concordato di risanamento"
 - 3.3. Procedure estere equivalenti
 - 3.4. Procedure dei soggetti non fallibili
 - 3.5. Sopravvenienze imponibile e perdite fiscali
 - 3.6. Perdite fiscali trasferite al consolidato fiscale
 - 3.7. Sopravvenienze imponibili e interessi passivi eccedenti
4. Perdite su crediti
 - 4.1. Crediti di modesta entità
 - 4.2. Crediti nei confronti dei debitori in stato di crisi
 - 4.3. Periodo di deducibilità delle perdite su crediti concorsuali



1. Premessa

Il **D.Lgs. 14.9.2015, n. 147, in vigore dal 7.10.2015**, ha introdotto diverse disposizioni finalizzate alla crescita e all'internazionalizzazione delle imprese, quali, ad esempio, in materia di:

- rinuncia del socio al proprio credito, sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti;
- interessi passivi, dividendi e costi "black list";
- spese di rappresentanza;
- consolidato fiscale nazionale;
- stabili organizzazioni;
- trasferimento all'estero della sede;
- disciplina delle controllate e collegate estere;
- credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- interpello sui nuovi investimenti.

Alla luce delle numerose novità introdotte dal Decreto, e della conseguenti criticità, la presente Circolare si sofferma sulle modifiche normative apportate dall'**art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015** in materia di rinuncia al credito del socio, sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti.

2. Rinuncia del socio al credito

L'art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 147/2015 ha modificato l'art. 88, co. 4, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (di seguito, TUIR), secondo cui – finora, e sino al **periodo d'imposta in corso al 7.10.2015** (art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 147/2015) – **non si considerano sopravvenienze attive** le rinunce dei soci ai propri crediti (art. 88, co. 4, del TUIR).

A partire dall'esercizio successivo, ovvero **dal 1° gennaio 2016** per i contribuenti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il riferimento normativo è rappresentato dal **nuovo co. 4-bis dell'art. 88 del TUIR**, in virtù del quale la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che **eccede il relativo valore fiscale**. In altri termini, nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito, il socio aumenta il costo della partecipazione – sono stati, infatti, modificati in tal senso anche gli artt. 94, co. 6, e



101, co. 7, del TUIR – e il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto non tassabile: l'eccedenza, invece, rappresenta una sopravvenienza attiva imponibile per il debitore partecipato, **indipendentemente dal relativo trattamento contabile**, con la conseguenza che si può generare una fattispecie impositiva da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. A tale fine, il socio – mediante apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** – comunica alla partecipata questo valore: in mancanza, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con l'effetto che l'intera rinuncia costituisce una sopravvenienza attiva imponibile.

Le medesime disposizioni si applicano nei casi di operazioni di **conversione del credito in partecipazioni**, a prescindere dalla modalità seguita per il loro compimento (sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante compensazione oppure altre operazioni) e dal regime contabile adottato dai soggetti coinvolti: il valore fiscale delle azioni o quote viene assunto per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore a seguito della conversione stessa. La previsione normativa dell'incremento del costo della partecipazione del creditore, per un importo limitato al valore fiscale del credito, comporta che l'operazione di rinuncia o conversione per il creditore non genera il presupposto impositivo con riguardo alla differenza rispetto al valore nominale: le **perdite** eventualmente rilevate al momento della conversione che risulteranno **deducibili** per il creditore comporteranno, anch'esse, una **sopravvenienza tassabile in capo al debitore**.

Si segnala, tuttavia, che la rinuncia dei soci ai propri crediti nei confronti della partecipata è soggetta alla disciplina, meglio illustrata nel prosieguo, del co. 4-*ter* dell'art. 88 del TUIR – riguardante la determinazione della quota non imponibile della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti – e non a quella del suddetto co. 4-*bis*, qualora sia effettuata nell'ambito di una delle seguenti **soluzioni della crisi d'impresa**: concordato fallimentare, concordato preventivo liquidatorio, concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis* L. fall. e piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L. fall., pubblicato presso il Registro delle imprese.

3. Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti

L'art. 88, co. 4, del TUIR, applicabile **sino al periodo d'imposta in corso al 7.10.2015**, stabilisce, tra l'altro, che le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono



soggette, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ad un regime fiscale differenziato, a seconda dello strumento di soluzione della crisi che le ha generate:

- concordato fallimentare o **concordato preventivo**: detassazione integrale delle sopravvenienze attive;
- **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** (art. 182-*bis* L. fall.) e **piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese**, a norma dell'art. 67, co. 3, lett. d), L. fall.: parziale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, per la sola quota eccedente le perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del TUIR.

Tale disciplina è stata riformulata dall'art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 147/2015 – con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015, ovvero **dall'1.1.2016** per i contribuenti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare – mediante l'introduzione del **co. 4-*ter* dell'art. 88 del TUIR**. La disposizione stabilisce, in primo luogo, che non si considerano sopravvenienze attive le **riduzioni dei debiti dell'impresa** – comprese quelle nei confronti nei **soci** – derivanti dall'esecuzione di un **concordato fallimentare o preventivo liquidatorio**, oppure di una **procedura estera equivalente** prevista in uno Stato o un territorio con il quale esiste un adeguato scambio di informazioni o per effetto della partecipazione alle perdite a cura dell'associato in partecipazione. A questo proposito, si osservi che il previgente co. 4 dell'art. 88 del TUIR, applicabile sino al periodo d'imposta in corso al 7.10.2015, si riferiva, invece, indistintamente al concordato preventivo (e fallimentare): il proprio ambito di operatività ricomprendeva, pertanto, ogni tipologia di concordato preventivo, a prescindere dalla circostanza che fosse liquidatorio oppure di risanamento, ovvero in continuità aziendale. A partire dal 2016, la totale non imponibilità, **senza limiti**, delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti è, pertanto, circoscritta ai **solì concordati preventivi di tipo realizzativo**, e non anche a quelli di natura conservativa, che saranno, invece, soggetti ai vincoli quantitativi previsti per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché per i piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle imprese (art. 88, co. 4-*ter*, del TUIR).

3.1. Parziale non imponibilità



È, invece, stabilita una rilevanza fiscale limitata qualora le sopravvenienze attive emergano per effetto della riduzione di debiti operata in seguito a:

- **concordato di risanamento;**
- accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis* L. fall.;
- piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L. fall., pubblicato presso il Registro delle imprese;
- procedure estere equivalenti a quelle indicate ai punti precedenti.

Al ricorrere di una di tali ipotesi, la riduzione dei debiti dell'impresa – compresi quelli nei confronti dei soci – non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede:

- le **perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84 del TUIR**, senza considerare il limite dell'80%. Pertanto, rispetto alla disciplina in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 (art. 88, co. 4, del TUIR) è stata esclusivamente aggiunta la precisazione che non si deve tenere conto della soglia di utilizzabilità delle perdite – prodotte dal quarto periodo d'imposta dalla costituzione – prevista dall'art. 84, co. 1, del TUIR. Rilevano anche le perdite trasferite al consolidato fiscale nazionale di cui all'art. 117 del TUIR e non ancora utilizzate;
- gli **interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, co. 4, del TUIR**, ovvero indeducibili nel periodo d'imposta, in quanto eccedenti il 30% del Risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi, in caso di capienza del 30% del Rol di competenza di tale periodo d'imposta.

Rispetto alla disciplina in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 7.10.2015, il legislatore ha, di fatto, **incrementato la quota imponibile delle sopravvenienze attive** da riduzione dei debiti derivanti dall'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e dal piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese, per un importo pari agli interessi passivi ed oneri finanziari indeducibili, ma riportabili, di cui all'art. 96, co. 4, del TUIR.

Si segnala, tuttavia, che il co. 4-*ter* dell'art. 88 del TUIR pone una serie di **criticità applicative** rispetto alle quali – in attesa di **auspicabili chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate** – si dovrà prestare particolare attenzione:

- la distinzione tra il concordato preventivo liquidatorio e il "concordato di risanamento";
- i criteri di individuazione delle procedure estere equivalenti;



- l'assenza di qualsiasi riferimento ad un'analogha procedura concorsuale italiana prevista per i soggetti non fallibili, ovvero l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il rapporto tra la quota imponibile delle sopravvenienze attive imponibili e l'utilizzo delle perdite fiscali;
- la determinazione delle perdite trasferite al consolidato di cui all'art. 117 del TUIR, e non ancora utilizzate, e l'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportabili ai sensi dell'art. 96, co. 4, del TUIR.

3.2. Individuazione del "concordato di risanamento"

L'attuale disciplina concorsuale non fa, tuttavia, alcun riferimento al "**concordato di risanamento**" richiamato dal legislatore fiscale nel co. 4-*ter* dell'art. 88 del TUIR. Il R.D. n. 267/1942, infatti, attribuisce al debitore – e ai creditori, per effetto delle modifiche normative introdotte dal D.L. 27.6.2015, n. 83, con particolare riguardo all'art. 163 L. fall. – l'assoluta facoltà di scegliere la forma di concordato preventivo che ritiene maggiormente opportuna, al fine di massimizzare, rispetto alle alternative concretamente praticabili, la soddisfazione dei creditori, pur disciplinandone espressamente alcune tipologie:

- il concordato preventivo con cessione dei beni (art. 182 L. fall.);
- il **concordato preventivo con continuità aziendale** (art. 186-*bis* L. fall.), quando il piano prevede la prosecuzione dell'attività da parte dello stesso debitore, oppure la **cessione dell'azienda in esercizio** o il conferimento della stessa in una o più società, preesistenti o di nuova costituzione.

Tale distinzione potrebbe, pertanto, apparire allineata – seppure fondata su terminologie differenti – a quella utilizzata dal legislatore fiscale, in sede di previsione del citato co. 4-*ter* dell'art. 88 del TUIR: conseguentemente, si potrebbe ritenere che, nell'ipotesi del debitore ammesso al concordato preventivo, poi omologato, siano totalmente non imponibili le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa in sede di **concordato preventivo con cessione dei beni**. Diversamente, dovrebbero ritenersi parzialmente imponibili – per l'importo corrispondente alla sommatoria delle perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del TUIR e degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati *ex art.* 96, co. 4, del TUIR – le sopravvenienze attive derivanti dall'esecuzione di un **concordato preventivo con continuità aziendale**. Si deve, peraltro, osservare che



il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'**art. 186-bis L. fall. non disciplina tutte le ipotesi conservative** – si pensi, ad esempio, al caso del contratto di affitto d'azienda stipulato prima del deposito del ricorso (art. 161 L. fall.), o comunque in epoca precedente all'omologazione – e ne comprende espressamente alcune aventi natura realizzativa, come la cessione e il conferimento dell'azienda in esercizio.

Una possibile soluzione applicativa potrebbe, pertanto, essere desunta dall'analisi dei citati artt. 182 e 186-*bis* L. fall., dove – in entrambi i casi – è possibile avere un'**operazione liquidatoria** (cessione o conferimento), ma l'oggetto della stessa è differente:

- nell'**art. 18 L. fall.**, un insieme di beni, spesso, ormai non più articolati funzionalmente e, quindi, in assenza del valore "azienda" da preservare;
- nell'**art. 186-bis L. fall.**, il bene "azienda in esercizio".

L'interpretazione, ai fini dell'applicazione del co. 4-*ter* dell'art. 88 del TUIR, potrebbe, quindi, essere condotta secondo un "**criterio soggettivo**", per effetto del quale il "**concordato di risanamento**" – le cui sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono soggette alle predette limitazioni, a differenza di quelle determinate dal concordato fallimentare e preventivo liquidatorio – deve considerarsi sussistente esclusivamente nell'ipotesi della prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, ovvero nella sola fattispecie del c.d. **concordato preventivo con continuità diretta**, con espressa esclusione delle altre alternative previste dall'art. 186-*bis* L. fall. (cessione d'azienda in esercizio e conferimento della stessa in società preesistenti o di nuova costituzione), che possono, invece, beneficiare dell'integrale detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti.

3.3. Procedure estere equivalenti

L'art. 88, co. 4-*ter*, del TUIR, come anticipato, non è applicabile soltanto al concordato fallimentare e agli strumenti negoziali di soluzione della crisi d'impresa, ma anche alle "procedure estere equivalenti": si osservi, tuttavia, che – con riguardo a quelle straniere simili al "concordato fallimentare e preventivo liquidatorio" – è precisato che devono essere "**previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni**". Questo vincolo non è, invece, riportato con riguardo alle procedure estere equivalenti a concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e piano attestato di risanamento: si deve, tuttavia, ritenere che, per ragioni di ordine logico



e sistematico, anche tali procedimenti stranieri – ai fini dell'applicazione dell'art. 88, co. 4-*ter*, del TUIR – debbano essere previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. La conclusione in parola è, inoltre, supportata dalla lett. c) del medesimo art. 13, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2015, che ha modificato, come meglio illustrato nel prosieguo, l'**art. 101, co. 5, del TUIR**, nel senso di stabilire l'applicazione della deroga – rispetto al principio generale della deducibilità delle perdite su crediti da "elementi certi e precisi" – alle "*procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*", alle seguenti:

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- accordo di ristrutturazione dei debiti;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- piano attestato di risanamento.

Non sussistono, pertanto, valide motivazioni per sostenere che la mancata precisazione del riferimento alla previsione delle procedure equivalenti estere in "*Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*" consenta di non considerare tale condizione con riguardo alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti da procedure estere equivalenti a concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle imprese. Al contrario, si ritiene che tale requisito debba essere rispettato con riferimento ad ogni procedura estera equivalente, e non soltanto al "concordato fallimentare o preventivo liquidatorio", come, invece, riportato nella formulazione letterale dell'art. 88, co. 4-*ter*, del TUIR.

Una novità dell'intervento del legislatore è, pertanto, rappresentata dall'**ampliamento dell'ambito applicativo** delle disposizioni relative alla deducibilità delle perdite su crediti e alla non imponibilità (totale o parziale) delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti alle procedure estere equivalenti ai seguenti strumenti italiani di soluzione della crisi:

- accordo di ristrutturazione dei debiti;
- piano attestato di risanamento.

In altri termini, le agevolazioni previste dagli artt. 88, co. 4-*bis* e 4-*ter*, e 101, co. 5, del TUIR sono divenute applicabili anche a **procedure estere originariamente escluse** da



tali norme: si pensi, ad esempio, a quella di ristrutturazione societaria denominata "Chapter 11" prevista dal Federal Bankruptcy Code degli Stati Uniti d'America, in passato esclusa dall'applicazione dell'art. 101, co. 5, del TUIR, in quanto ritenuta equiparabile all'abrogata amministrazione controllata (C.M. n. 39/E/2002, par. 4). Ora, come anticipato, tale istituto è, invece, soggetto alle suddette disposizioni – qualora determini una riduzione dei debiti dell'impresa – come, peraltro, chiarito dalla relazione illustrativa al D.Lgs. 147/2015, secondo cui *"risulta del tutto equivalente agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del RD 267/1942"*: ai fini dell'applicazione degli artt. 88, co. 4-*bis* e 4-*ter*, e 101, co. 5, del TUIR rileva, pertanto, la **data di ammissione alla procedura concorsuale equivalente**.

3.4. Procedure dei soggetti non fallibili

L'art. 88, co. 4-*ter*, del TUIR, come anticipato, fa riferimento, tra l'altro, alle procedure estere equivalenti agli strumenti concordatari di soluzione della crisi, ignorando, tuttavia, una procedura concorsuale italiana analoga, costituita dall'**accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento**, prevista dalla Legge n. 3/2012 per i soggetti non fallibili e, quindi, interessante anche alcuni titolari di reddito d'impresa, ovvero quelli che non superano, congiuntamente, nessuno dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 L. fall.. Tale lacuna normativa, tuttavia, non dovrebbe impedire l'applicazione dell'art. 88, co. 4-*ter*, L. fall. anche all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto – analogamente ad alcune procedure estere equivalenti – presenta caratteristiche comuni al concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione dei debiti. In particolare, si ritiene che le relative sopravvenienze attive da riduzione dei debiti dell'impresa siano soggette alla seguente disciplina:

- **non imponibilità parziale**, per la sola quota eccedente la sommatoria delle perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del TUIR delle eccedenze di interessi passivi ed oneri finanziari riportabili ai sensi dell'art. 96, co. 4, del TUIR, se l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento prevede la **prosecuzione, da parte del medesimo debitore, dell'attività d'impresa**;
- **integrale detassazione** delle sopravvenienze attive, qualora l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento sia differente da quello richiamato al punto precedente, ovvero abbia finalità liquidatorie, anche nel caso in cui sia prevista la



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

cessione dell'azienda in esercizio o il conferimento della stessa in società preesistenti o di nuova costituzione.

Conseguentemente, si dovrebbe altresì ritenere che i **creditori di tali soggetti "non fallibili"** possano dedurre le corrispondenti perdite in base ai medesimi criteri previsti dall'art. 101 co. 5 del TUIR per le procedure concorsuali, in **deroga agli elementi certi e precisi**, nonostante tale disposizione non citi espressamente l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, così come il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, anch'esso disciplinato dalla Legge 3/2012. Quest'ultima definisce, infatti, tali istituti come **"procedure concorsuali"**, analogamente a quelle indicate nella predetta disposizione del TUIR (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Tale tesi è, inoltre, giustificata dalla circostanza che i predetti strumenti di soluzione della crisi dei soggetti non fallibili si fondano su **principi comuni agli strumenti indicati nell'art. 101, co. 5, del TUIR**: il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con riferimento all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il fallimento relativamente al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore. Trova, pertanto, applicazione il medesimo criterio – adottato in passato dall'Amministrazione Finanziaria (C.M. nn. 39/E/2002 e 26/E/2013) e, poi, codificato dall'art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015 – previsto per le *"procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni"*, ovvero quelle aventi caratteristiche sostanzialmente simili agli strumenti di soluzione della crisi riportati nell'art. 101, co. 5, del TUIR.

3.5. Sopravvenienze imponibili e perdite fiscali

Il limite di imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti – derivanti da concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle imprese e procedure estere equivalenti – è rappresentato, come anticipato, dalla sommatoria delle perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del TUIR, delle eccedenze riportabili di interessi passivi ed oneri finanziari assimilati (art. 96, co. 4, del TUIR). Sotto il primo profilo, si evidenzia una criticità legata alla quota imponibile delle sopravvenienze attive determinata con riguardo alle **perdite fiscali maturate dal quarto periodo d'imposta** dalla costituzione della



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

società. Tali eccedenze sono, infatti, soggette ad un limite di scomputo, pari all'80% del reddito d'impresa del periodo d'imposta (art. 84, co. 1, del TUIR).

L'art. 88, co. 4-ter, del TUIR precisa, tuttavia, che – ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva imponibile – tale vincolo quantitativo non deve essere considerato. Ciò comporta, evidentemente, un'**anomalia**, in quanto la quota tassabile della riduzione dei debiti è determinata assumendo integralmente le perdite fiscali, a prescindere dal fatto che queste ultime potranno essere utilizzate – se non sono state prodotte nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione – nella misura parziale dell'80% del reddito d'impresa di competenza: conseguentemente, la formulazione letterale dell'art. 88, co. 4-ter, del TUIR è suscettibile di creare un aggravio di imposizione, salvo che si operino degli "accorgimenti interpretativi", **in attesa di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**. Un possibile rimedio a tale distorsione normativa potrebbe essere quello di determinare la quota imponibile di sopravvenienza attiva in misura pari alle perdite fiscali e **scomputare** queste ultime **dal reddito d'impresa** – nel periodo d'imposta di competenza di tali sopravvenienze – **senza considerare il limite dell'80%**, fino a concorrenza dell'intero ammontare della sopravvenienza attiva imponibile: soltanto quest'ultima ipotesi consente, infatti, di rispettare completamente la *ratio* della limitazione in commento. Tale comportamento potrebbe, tuttavia, condurre al **riscontro di incongruenze**, in fase di controllo, da parte dell'Amministrazione Finanziaria: il medesimo inconveniente, peraltro, si potrebbe verificare nel caso in cui lo scomputo della parte di perdita eccedente il limite dell'80% relativa alla sopravvenienza attiva imponibile venga effettuato mediante una **variazione in diminuzione** nel quadro RF del modello Unico – con effetto, quindi, sul calcolo della predetta soglia dell'80%, – e non nel quadro RN. Salvo che, in quest'ultimo caso, le perdite vengano scomputate nella misura dell'80% del reddito d'impresa al lordo delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, interpretando in modo estensivo la formulazione letterale dell'art. 84, co. 1, del TUIR ("*non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile*").

Entrambe le alternative, pur non rispondendo all'interpretazione letterale dell'art. 84 del TUIR, permettono di rispettare la *ratio* dell'art. 88, co. 4-ter, del TUIR, ovvero evitare la **penalizzazione fiscale** dell'adozione di uno strumento di superamento della crisi. Le due soluzioni permettono, infatti, di detassare le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti dell'impresa e non far emergere reddito imponibile a causa di tali proventi, precludendo,



tuttavia, la possibilità di utilizzare in futuro le perdite fiscali – e le eccedenze di interessi passivi e oneri finanziari assimilati riportabili – corrispondenti a tali componenti positivi di reddito.

Si segnala, tuttavia, che la seconda ipotesi, in virtù della **variazione in diminuzione** operata, consentirebbe di **utilizzare**, rispetto alla soluzione alternativa, **minori perdite fiscali**: pertanto, per **ragioni prudenziali**, potrebbe essere opportuno – sebbene quest'ultima soluzione sia maggiormente compatibile con la formulazione letterale dell'art. 84 del TUIR – accordare preferenza alla tesi alternativa, fondata sullo **scomputo delle perdite in misura eccedente al limite dell'80%** sino a concorrenza della quota imponibile della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti.

3.6. Perdite fiscali trasferite al consolidato fiscale

Ai fini della determinazione della suddetta soglia di imponibilità, rilevano anche le **"perdite trasferite al consolidato fiscale di cui all'art. 117 e non ancora utilizzate"**. Tale vincolo deve, naturalmente, intendersi riferito esclusivamente alle perdite prodotte dalla società:

- in quanto la limitazione in parola riguarda un componente positivo di reddito della singola società partecipante al consolidato fiscale nazionale;
- **nonostante abbia perso la disponibilità**, per effetto dell'imputazione al "gruppo".

La formulazione della norma sottende, inoltre, che si deve avere riguardo, ai fini del computo del limite, non soltanto alle perdite trasferite al consolidato fiscale nel periodo d'imposta di competenza della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti in commento, ma **anche a quelle pregresse** prodotte dalla società, trasferite al consolidato fiscale nazionale e non ancora utilizzate.

Sotto il profilo operativo, si pone, tuttavia, un'**evidente problematica**, riconducibile al fatto che le perdite trasferite al consolidato fiscale, e non ancora utilizzate, non sono generalmente circoscritte a quelle della società che ha conseguito la sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti, ma comprendono anche le **perdite fiscali di altre società partecipanti** al gruppo tributario. Si pone, pertanto, la necessità di individuare le eccedenze non ancora utilizzate dalla *fiscal unit* riferibili esclusivamente alla società che ha prodotto la sopravvenienza attiva, sulla base di un oggettivo **criterio analitico**. Qualora



ciò non fosse possibile, è necessario operare ad una ripartizione maggiormente approssimativa, su base proporzionale.

3.7. Sopravvenienze imponibili e interessi passivi eccedenti

Il limite posto dall'art. 88, co. 4-*ter*, del TUIR, come anticipato, comprende anche gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, co. 4, del TUIR: si tratta, pertanto, dell'importo indeducibile nel periodo d'imposta di riferimento – in quanto non trova capienza nel 30% del Risultato operativo lordo della gestione caratteristica – ma riportabile al successivo esercizio. Ai fini del computo, **non rilevano**, naturalmente, gli **interessi passivi deducibili nel periodo d'imposta di conseguimento della sopravvenienza attiva** da riduzione dei debiti, in quanto concorrono già alla determinazione dell'eventuale perdita di periodo soggetta alla disciplina dell'art. 84 del TUIR, che costituisce, appunto, una parte del limite individuato dall'art. 88, co. 4-*ter*, del TUIR.

La soglia posta dal legislatore è comunque **penalizzante**, in quanto l'impresa in crisi è spesso caratterizzata da **consistenti interessi passivi**, per lo più indeducibili, a causa della carenza del Rol: conseguentemente, si trova ad assoggettare ad **imposizione** una **quota rilevante di sopravvenienze attive** da riduzione dei debiti, per un importo corrispondente alle eccedenze di interessi passivi, nonostante la rilevanza fiscale futura di questi ultimi sia soltanto potenziale, poiché presuppone il conseguimento di significativi redditi operativi lordi della gestione caratteristica.

L'imponibilità di tali sopravvenienze attive, in misura pari alle **eccedenze di interessi passivi riportabili** di cui all'art. 96, co. 4, del TUIR, dovrebbe, peraltro, comportare l'**immediata deducibilità** – nel medesimo periodo di tassazione della riduzione dei debiti – di questi oneri finanziari.

Si segnala altresì che, a differenza di quanto previsto per le perdite fiscali, l'art. 88, co. 4-*ter*, del TUIR **non ricomprende** nel computo le eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato fiscale nazionale.

4. Perdite su crediti

La disciplina della deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, delle perdite su crediti è stabilita dall'art. 101, co. 5, del TUIR, anch'esso modificato dal Decreto



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

“Internazionalizzazione”, ad opera dell’art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile a partire dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015, ovvero dall’anno 2015, nel caso dei contribuenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare. Rimane confermato che le perdite su crediti costituiscono un componente negativo fiscalmente rilevante se risultano da **elementi certi e precisi, salvi alcuni casi specifici** (parte dei quali individuati appunto dal predetto Decreto). Si tratta delle perdite su crediti di importo modesto e la cui scadenza sia decorsa da almeno sei mesi, oppure per i quali è prescritto il diritto alla riscossione: la medesima deroga è riconosciuta, nell’ipotesi di **cancellazione dei crediti iscritti in bilancio** a causa di eventi estintivi. Al di fuori di tali fattispecie, è comunque ammessa la **deducibilità immediata**, ovvero senza fornire ulteriori prove, se il debitore si trova in una delle seguenti situazioni:

- è assoggettato ad una **procedura concorsuale italiana** (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, **accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore**). Si segnala, peraltro, che questi ultimi due istituti – come già illustrato con riguardo alla disciplina delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti – non sono indicati nell’art. 101, co. 5, del TUIR, tra gli strumenti di soluzione della crisi d’impresa che consentono di beneficiare della deducibilità immediata della perdita su crediti in deroga al principio generale degli elementi “certi e precisi”. Tuttavia, si ritiene che anche tali istituti siano soggetti a questa disciplina agevolativa, in quanto **qualificati come “procedure concorsuali” dalla Legge n. 3/2012**, analogamente a quelle indicate nella predetta disposizione del TUIR (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Tale tesi è, inoltre, giustificata dalla circostanza che tali istituti, riguardanti i soggetti fallibili, si fondano su principi comuni agli strumenti indicati nell’art. 101, co. 5, del TUIR: il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione dei debiti, con riferimento all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e il fallimento relativamente al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore. Trova, pertanto, applicazione il medesimo criterio – adottato in passato dall’Amministrazione Finanziaria (**C.M. nn. 39/E/2002 e 26/E/2013**) e, poi, codificato dall’art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015 – previsto per le “*procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con*



i quali esiste un adeguato scambio di informazioni”, ovvero quelle aventi caratteristiche sostanzialmente simili agli strumenti di soluzione della crisi riportati nell’art. 101, co. 5, del TUIR;

- ha concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** ai sensi dell’art. 182-*bis* L. fall.;
- ha adottato un **piano attestato di risanamento** di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L. fall., **iscritto presso il Registro delle imprese** (novità dell’art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015, **applicabile dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015**);
- è assoggettato a una procedura estera equivalente prevista in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (novità dell’art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015, **applicabile dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015**).

Alla luce del suddetto ordine, così come riportato nell’art. 101, co. 5, del TUIR, si deve ritenere che il concetto di **“equivalenza estera”** non sia riferito esclusivamente alle procedure concorsuali italiane, ma **anche all’accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano attestato di risanamento**. L’obiettivo perseguito dal legislatore, mediante l’art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015 è stato, infatti, quello di considerare – ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, in deroga al principio generale degli “elementi certi e precisi”, e analogamente alla disciplina introdotta dalla precedente lett. a), con riferimento alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, co. 4-*ter*, del TUIR) – istituti analoghi all’accordo di ristrutturazione dei debiti, previsti dalla legislazione di Stati esteri. È il caso, ad esempio, della procedura fallimentare di ristrutturazione societaria denominata “*Chapter 11*” prevista dal Federal Bankruptcy Code degli Stati Uniti d’America, in passato – prima dell’entrata in vigore dell’art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015 – esclusa dall’applicazione dell’art. 101, co. 5, del TUIR, in quanto ritenuta equiparabile all’abrogata amministrazione controllata (C.M. n. 39/E/2002, par. 4). Ora, come anticipato, tale istituto è, invece, soggetto alle suddette disposizioni come, peraltro, chiarito dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 147/2015, secondo cui “*risulta del tutto equivalente agli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis del RD 267/1942*”. La procedura “*Chapter 11*” prevede, infatti, la predisposizione di un piano di rimborso intero o parziale delle passività, per consentire al debitore di continuare la gestione delle attività e riorganizzare l’impresa. Il **piano di ristrutturazione** viene convalidato dal Tribunale fallimentare, che ammette il debitore alla procedura soltanto quando ritiene che l’impresa abbia la possibilità di



superare validamente la fase di illiquidità senza causare *medio tempore* – ovvero finché la procedura di ristrutturazione è in corso – un pregiudizio ai creditori, con l'effetto di ottenere un risultato superiore (in termini di soddisfacimento delle ragioni creditorie) rispetto all'immediata liquidazione dell'azienda.

Per quanto concerne, invece, la nozione di "**Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni**", si potrebbe fare riferimento al **D.M. 27.4.2015**, emanato a norma dell'art. 1, co. 678, della Legge 23.12.2014, n. 190.

L'art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015 ha, inoltre, aggiunto il **co. 5-bis dell'art. 101 del TUIR**, stabilendo una specifica regola di deducibilità applicabile ai **crediti di modesta entità** oppure a quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a **procedure concorsuali italiane, o estere equivalenti**, o che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o pubblicato, presso il Registro delle imprese, un piano attestato di risanamento: la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche qualora tale iscrizione avvenga in un **periodo di imposta successivo** a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli **elementi certi e precisi** o il debitore si considera **assoggettato a procedura concorsuale**, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

4.1. Crediti di modesta entità

L'art. 101, co. 5, del TUIR stabilisce, tra l'altro, che gli elementi certi e precisi della perdita su crediti si ritengono automaticamente sussistenti "*quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito*". Al fine di accedere al beneficio della deducibilità, è, quindi, necessario che il credito da cui è derivata la perdita soddisfi, congiuntamente, due condizioni:

- il **termine di scadenza** del proprio pagamento è **decorso da almeno sei mesi**. Non essendo stabilite esresse eccezioni, tale beneficio dovrebbe ritenersi applicabile anche ai crediti rispetto ai quali il termine di sei mesi dalla scadenza era già decorso al 12.8.2012, data di entrata in vigore di tale disposizione;



- è di modesta entità, ovvero non supera l'importo di **5.000,00 euro** per le imprese di più rilevante dimensione – individuate a norma dell'art. 27, co. 10, del DL 29.11.2008 n. 185 – e **2.500,00 euro** negli altri casi.

Ai fini della verifica della qualificazione di **credito di "modesta entità"**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune utili indicazioni (C.M. n. 26/E/2013, par. 4):

- deve essere considerato il **valore nominale del credito** (compresa IVA, esclusi interessi di mora e oneri accessori per inadempimento, al netto di eventuali importi incassati), a prescindere da eventuali svalutazioni civilistiche e fiscali, oppure – nel caso di credito acquisito per effetto di un atto traslativo – al corrispettivo di acquisto. L'art. 106, co. 2, del TUIR riconosce, infatti, come valore fiscalmente deducibile della perdita il corrispettivo di acquisto del credito;
- si deve fare riferimento al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che – in relazione al medesimo debitore – sussistano, al termine del periodo d'imposta, **più posizioni creditorie**. In altri termini, l'importo di ogni credito può essere considerato singolarmente, e non cumulativamente, soltanto se riguarda un **rapporto giuridico autonomo** rispetto agli altri, mentre occorre fare la sommatoria tra i crediti – scaduti da almeno 6 mesi – derivanti da un rapporto giuridico unitario tra le controparti, come nel caso dei contratti di somministrazione e dei premi ricorrenti di una polizza assicurativa.

Qualora le predette soglie siano rispettate, è altresì necessario, ai fini della deduzione dal reddito d'impresa, che la perdita sia stata imputata a Conto economico: **l'art. 101, co. 5-bis, del TUIR** – introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015, con effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 – stabilisce, con riguardo ai crediti di modesta entità, che *"la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi [...] sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio"*.

Tale regola di deducibilità è applicabile anche ai **crediti il cui semestre di anzianità sia maturato anteriormente all'esercizio 2012** e la cui perdita sia imputata a Conto



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

economico – in ossequio ai corretti principi civilistici e contabili – nel periodo amministrativo 2015 (o successivi): la sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come di modesta entità rappresenta un *dies a quo* per la deduzione della perdita su crediti, esplicando, pertanto, i propri effetti pure nel caso in cui la scadenza dei 6 mesi si sia verificata nel 2015 (oppure in un periodo amministrativo futuro) e l'imputazione a Conto economico, anche sotto forma di svalutazioni, sia già stata effettuata precedentemente (C.M. 4.6.2014, n. 4/E, par. 5).

Esempio

La Alfa srl, **impresa di rilevanti dimensioni**, presenta, nei confronti del medesimo debitore, due crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale, rispettivamente, di 2.000 euro ed 2.500 euro scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta 2015, e un altro credito di 3.000 euro per il quale tale requisito temporale risulterà verificato soltanto nell'anno 2016.

Nell'esercizio 2015, l'impresa, in **assenza di imputazione a Conto economico**, non deduce la perdita di 4.500 euro, con l'effetto che nel 2016 potrà dedurre sia la perdita di 4.500 euro – relativa ai crediti la cui modesta entità, ed avvenuta scadenza da almeno 6 mesi, è già stata verificata nel 2015 – che quella riferita al credito di 3.000 euro, purché risulti soddisfatta la condizione dell'imputazione a Conto economico (art. 101, co. 5-*bis*, del TUIR).

La suddetta disposizione, riguardante i crediti di modesta entità, deve essere applicata coerentemente con quanto previsto dalle seguenti norme:

- art. 106 del TUIR, per effetto del quale le perdite su crediti – se presentano i requisiti di cui all'art. 101, co. 5, del TUIR – sono deducibili soltanto per la parte che eccede l'ammontare degli accantonamenti per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi;
- art. 109 del TUIR, in forza del quale, nel caso dei crediti di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi, la perdita diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa **soltanto nell'esercizio in cui è imputata a Conto economico**, coerentemente con i principi contabili (art. 101, co. 5-*bis*, del TUIR), anche se successivo a quello di maturazione del semestre, senza necessità di un'ulteriore dimostrazione della sussistenza degli elementi certi e precisi. Diversamente, nell'ipotesi di iscrizione in un periodo amministrativo precedente a tale momento, la perdita non dedotta in tale anno fiscale –



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

per carenza dei relativi requisiti – rileverà, pertanto, da quello di avvenuta decorrenza dei 6 mesi di scadenza: dovrà, pertanto, essere operata una variazione in diminuzione, sulla base del presupposto che la perdita è stata imputata al Conto economico di un esercizio precedente e rinviata in conformità dell'art. 109, co. 4, lett. a), del TUIR.

A questo proposito, si ricorda che la C.M. n. 26/E/2013 ha precisato che per "**previa imputazione a Conto economico**" si intende anche il caso della svalutazione contabile che non sia stata dedotta fiscalmente, coerentemente con quanto previsto nella **C.M. n. 26/E/2012**. Conseguentemente, nell'ipotesi di svalutazione dei crediti di modesta entità, imputata a Conto economico in esercizi precedenti e non dedotta, la corrispondente perdita rileva fiscalmente dal periodo d'imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 101, co. 5, del TUIR: l'art. 13, co. 3, del D.Lgs. n. 147/2015 ha, infatti, stabilito che la predetta disposizione del TUIR si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità deducibili a decorrere dai periodi d'imposta in cui sussistono elementi certi e precisi "*ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili*".

Il contribuente può, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a Conto economico, e non dedotta fiscalmente, dal periodo in cui è verificato il decorso del termine di 6 mesi dalla scadenza del credito: la restante quota diverrà, invece, deducibile nell'esercizio di iscrizione del residuo valore come svalutazione o perdita, entro il periodo d'imposta di cancellazione del credito dal bilancio, in base ai principi contabili.

Con riguardo alla **svalutazione per masse**, in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo, la perdita su crediti di lieve entità – la cui scadenza è maturata a partire dal 2012 – deve essere integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate negli anni precedenti, per la parte non dedotta (C.M. n. 14/E/2014, par. 5).

Nel **periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti** che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei 6 mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti – nell'ipotesi in cui trovi capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte – può essere attribuito, sotto il profilo fiscale, ad una **perdita su crediti di cui all'art. 101, co. 5, del TUIR**. Ciò comporta, pertanto, la necessità di



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

monitorare le vicende successive ai predetti crediti che non possono generare ulteriori perdite al momento della loro successiva cancellazione dal bilancio, né essere considerati ai fini del calcolo del plafond previsto dall'art. 106 del TUIR. Inoltre, il fondo svalutazione (non dedotto), per la parte corrispondente ai predetti crediti di modesta entità, non può generare variazioni in diminuzione in caso di utilizzo, al pari della parte già dedotta a norma della predetta disposizione del TUIR. Rimane, in ogni caso, fermo il principio per cui la quota di perdite su crediti deducibile è quella eccedente l'ammontare del fondo svalutazione che ha avuto riconoscimento fiscale per il tramite della deduzione ai sensi dell'art. 106 del TUIR.

4.2. Crediti nei confronti di debitori in stato di crisi

L'art. 101, co. 5, del TUIR stabilisce, come anticipato, che – ai fini delle deducibilità della perdita su crediti – non devono essere provati gli elementi di certezza e precisione se, a carico del debitore, è stata **aperta una procedura concorsuale** (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), oppure costui ha concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** ai sensi dell'art. 182-*bis* L. fall., ha adottato un **piano attestato di risanamento** di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L. fall. o è stato assoggettato ad una **procedura estera equivalente**, prevista in Stati o territori con i quali esiste un **adeguato scambio di informazioni**.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 101, co. 5, del TUIR, **il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale**, e la corrispondente perdita su crediti assume rilevanza fiscale (senza dover applicare il principio generale degli "elementi certi e precisi"), dalla data di uno dei seguenti atti:

- sentenza dichiarativa di fallimento;
- decreto di ammissione al concordato preventivo;
- decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;



- **iscrizione presso il Registro delle imprese del piano attestato di risanamento (novità del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015);**
- **provvedimento di ammissione alla procedura estera equivalente**, prevista in uno Stato o in un territorio con il quale esiste un adeguato scambio di informazioni **(novità del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015).**

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, si ricorda che, in passato, l'Amministrazione Finanziaria – prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, co. 1, lett. c) e d), del D.Lgs. n. 147/2015 – subordinava il riconoscimento della deducibilità della perdite su crediti, nei confronti di un debitore assoggettato ad una procedura concorsuale straniera, ad una specifica condizione, ovvero il rilascio di una dichiarazione dell'autorità giurisdizionale estera che dichiarasse lo stato di insolvenza del debitore (C.M. n. 39/E/2002), nell'ambito di una procedura concorsuale assimilabile a quelle nazionali indicate nell'art. 101, co. 5, del TUIR. A questo proposito, era necessario dimostrare che la procedura estera presentasse le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali, tra le quali, principalmente, l'esistenza dell'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa (C.M. n. 26/E/2013, par. 6).

4.3. Periodo di deducibilità delle perdite su crediti "concorsuali"

L'art. 101 co. 5, secondo periodo, del TUIR riconosce la rilevanza fiscale delle perdite su crediti a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza, tuttavia, considerare i diversi momenti successivi – sino alla chiusura del relativo *iter* – in cui è possibile individuare, con ragionevole oggettività, la **parte di credito effettivamente non più recuperabile**. Tale lacuna è stata colmata dall'art. 13, co. 1, lett. d), e 3 del D.Lgs. n. 147/2015, in vigore dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015, mediante introduzione del **co. 5-bis dell'art. 101 del TUIR**, secondo cui per i crediti nei confronti di debitori che siano assoggettati a **procedure concorsuali** o a **procedure estere equivalenti**, ovvero che abbiano concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti o adottato un piano attestato di risanamento**, la deduzione della perdita sui crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel **periodo di imputazione in bilancio**, anche qualora tale iscrizione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (ad esempio, per effetto della cessione del credito a terzi, o per avvenuta prescrizione dello stesso, ovvero della stipulazione di un accordo di saldo e stralcio). Tale modifica normativa si è resa necessaria, come precisato nella relazione al D.Lgs. n. 147/2015, per ovviare al **notevole aggravio procedurale** generato dall'osservanza delle ordinarie regole di competenza in capo all'operatore economico, tenuto – ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi – a monitorare costantemente l'iter delle procedure, la cui gestione è, peraltro, spesso affidata a soggetti terzi. L'intervento del legislatore è stato, inoltre, motivato dalla considerazione che *"la predetta impostazione costituisce fonte di notevole incertezza, poiché non sempre dall'andamento 'documentale' della procedura possono trarsi indicazioni utili in ordine al quantum della perdita imputabile in bilancio [...] e, soprattutto, perché introduce un elemento di opinabilità che certamente sfocerà in contestazioni future, mal conciliandosi con la volontà del legislatore di rendere deducibile 'in ogni caso' la perdita a partire dal momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (o ad esse equiparate)"*.

L'art. 101, co. 5, del TUIR si interpreta nel senso che le **svalutazioni contabili** dei crediti verso i debitori siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti, ovvero che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o adottato un piano attestato di risanamento – fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, ed **eventualmente non dedotte** in tali periodi – sono **deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili**. In altri termini, la mancata deduzione, anche soltanto parziale, come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione **non costituisce violazione del principio di competenza fiscale**: è, tuttavia, necessario che la deduzione venga effettuata non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio. In virtù di tale disposizione, le imprese possono, pertanto, continuare a gestire i fondi svalutazione tassati per masse, senza dover



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

ogni volta imputarli fiscalmente – e, quindi, mediante variazioni in sede di dichiarazione dei redditi – ai crediti per i quali sorgono i requisiti per la deduzione, che potrà, invece, essere semplicemente operata all’atto della cancellazione. L’automatica trasformazione in perdite fiscali delle **svalutazioni non effettuate in modo analitico** – e, quindi, non riferibili al singolo credito – è, infatti, in molti casi assai gravosa, tanto ai fini dell’individuazione del corretto esercizio di competenza della deduzione, quanto agli effetti della ricostruzione delle successive vicende reddituali di crediti che, pur risultando contabilmente iscritti in bilancio, dovrebbero considerarsi non più esistenti sotto il profilo fiscale, poiché le relative svalutazioni sono già state dedotte. Sul punto, la **relazione al D.Lgs. n. 147/2015** ha, inoltre, osservato che *"anche per le imprese che hanno deciso di dare rilevanza fiscale all’automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali, peraltro, non è escluso che possano generarsi delle aree in cui l’importo delle svalutazioni dedotte come perdite sia risultato (o risulti) inferiore a quello astrattamente deducibile, e ciò, in particolare, sia per la mancanza nei sistemi aziendali di alcuni dati rilevanti sia in conseguenza di oggettive e documentabili limitazioni delle procedure aziendali di individuazioni dei crediti e di calcolo delle svalutazioni a questi attribuibili"*.

